

MM



Camera di Commercio
Modena

LA RIFORMA DEGLI ALBI E DEI RUOLI

Direttiva Servizi: nuovi adempimenti al Registro Imprese ed al REA conseguenti alla soppressione dei ruoli ed elenchi ausiliari del commercio (agenti immobiliari, agenti/rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi) con indicazioni operative sugli applicativi informatici (Starweb)

**MODENA 16 MAGGIO 2012
CCIAA – SALA LEONELLI**

● Il Recepimento della direttiva

DECRETO LEGISLATIVO 59/2010

Art. 73 comma 1

1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

- Il discorso coinvolge i quattro ruoli considerati: mediatori, ARC, spedizionieri, med. marittimi.
- La soppressione riguarda in tutti i casi i **sol** ruoli istituiti presso la CCIAA.
- Le rispettive leggi (salvo alcuni accomodamenti) non subiscono altre modifiche.
- Restano cioè in piedi, ad es. per i mediatori, tutti i requisiti professionali, morali, assicurazione, l'iter formativo...
- Ma vi sono elementi connessi al ruolo, che però le singole leggi disciplinano autonomamente: sanzioni, revisione, cancellazione, la cui perduranza è rimessa ai singoli DDMM attuativi.

Art. 73 comma 1, in relazione all'art. 84, comma 4

Il discorso si complica ove si connetta all'art. 84, che disciplina il regime delle abrogazioni.

Testualmente il comma 4 afferma che

Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77.

Se questo vuol dire ad es. abrogazione dell'art. 3 comma 6 del DM 452, vuol anche dire abrogazione dell'art. 8 della legge 39 (chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto al ruolo...) o dell'art. 18 e 19 del DM (La cancellazione dal ruolo è pronunciata... - la radiazione dal ruolo si verifica... - la sospensione dal ruolo è inflitta...)

Ma è questa la volontà del legislatore?

Art. 73, comma 2

2. Le **attività** disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a **dichiarazione di inizio di attività**, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **per il tramite dello sportello unico del comune competente** per territorio **ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo**, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

È la attuazione della direttiva e dell'art. 41 della comunitaria 2008.

Tre gli elementi di impatto:

- DIA (DIA differita)
- Tramite il SUAP
- Attività

Sulla DIA:

- È quanto richiede il legislatore (COM e naz.)
- Il passaggio da DIA a SCIA, complica il quadro, ma il principio quello è.

Art. 73, comma 2

■ Sul SUAP:

- Destinatario è la CCIAA
- La direttiva parte dal principio unico interlocutore (SUAP) – pluralità di destinatari (CCIAA – ASL- INPS – INAIL – Comune...)
- L'art. 38 del DL 112/08 ha già regolato i rapporti tra SUAP e Com.unica
- L'art. 25 del decreto 59 va in quella direzione

■ Sulla "attività":

- È il passaggio più rilevante: da professione, si passa ad impresa
- Da ruolo statico, si passa a registro delle imprese (necessariamente dinamico)

Art. 73, comma 3

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività **e' svolta in forma di impresa,** oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività',
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

- Ripropone la Bersani ter e i problemi di quella legge
- In primo luogo mette in capo alla sola CCIAA la verifica dei requisiti
- Soppressi i ruoli l'iscrizione avviene nel registro delle imprese
- Ma, e qui avviene il *break up* del sistema, se **l'attività è svolta in forma di impresa**

Art. 73, comma 3

- Ma è possibile svolgere l'attività di mediazione in forma non imprenditoriale?
- E l'attività di ARC? E quella di mediatore marittimo? E quella di spedizioniere?
- Secondo la miglior dottrina il mediatore è imprenditore *tout court*.
- Così per l'ARC, che vive nel mondo dell'impresa. A maggior ragione per il mediatore m.mo.
- Per lo spedizioniere il problema è risolto dalla norma: per essere inserito nell'elenco, deve essere iscritto al RD

Art. 73, comma 3

- Professionista ed imprenditore nella logica della norma nazionale dalla legge 1815/39 ad oggi.
- Revisione del concetto di imprenditore alla luce della evoluzione normativa e della direttiva servizi

- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
- È erroneo dire nel registro delle imprese o nel REA come fa il comma 3.
- Giustamente il comma 5 corregge affermando che fermo restando che le imprese si iscrivono al registro delle imprese (e fin qui nessuna novità), se il soggetto è un non imprenditore si iscrive non al REA, ma in una sezione apposita.

Articolo 73 comma 5

- i soggetti diversi dall'imprenditore chi sono?
 - Il preposto
 - Il dipendente dell'impresa di mediazione
 - Chi ha titoli, corso, esame
- L'apposita sezione sterilizza questi soggetti non imprenditori dal resto del REA, che ne sarebbe uscito stravolto, se non ci fosse stata la sezione e se fosse confluito tutto nell'unico repertorio.
- Ma **“ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti”** si riapre una finestra verso il professionista indipendentemente dall'esercizio dell'attività

Articolo 73 comma 5

- Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
- Questa disposizione ricalibra il rapporto tra legge 39 (non toccata) e ruolo soppresso.
- Tutti i riferimenti al ruolo permangono nel binomio registro delle imprese/REA.

Articolo 73 comma 6

- 7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.
- Repetita juvant!

Articolo 73, comma 7

● I DECRETI ATTUATIVI

- LA BASE NORMATIVA (i visti)
- Richiamo della legge 258 del 1953 e DPR 1926 del 1960. Perché?
 - L'articolo 10 della legge 39, afferma non che è abrogata la legge 253, ma le norme della stessa incompatibili con la legge 39
- Professione del mediatore pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1913 n. 272
 - *Munus publicum* (differenze con mediatori marittimi)
- Richiamo della SCIA contestuale alla C.U.
- Richiamo delle norme relative al SUAP

IL DM MEDIATORI

- 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) <<legge >>, la legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) <<decreto legislativo >>, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) <<SCIA>>, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) <<SUAP>>, lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 della legge n. 133 del 2008;
 - e) <<registro delle imprese>>, il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;
 - f) <<REA>>, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
 - g) <<apposita sezione del REA>>, la sezione prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
 - h) <<Camera di commercio>>, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - i) <<Comunicazione unica>>, la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;
 - l) <<attività>>, l'attività regolamentata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - m) <<ruolo>>, il soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
 - n) <<modelli>>, il modello "MEDIATORI" e il modello intercalare "REQUISITI", da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati "A" e "B".

ART. 1 – LE DEFINIZIONI

• LE DEFINIZIONI

- **REA**
 - Per le annotazioni relative alle persone, secondo il criterio già in vigore per le altre iscrizioni speciali
- **Apposita sezione del REA**
 - È l'elemento originale della fattispecie. Sterilizza per i mediatori le notizie del ruolo
- **Ruolo**
 - Assume rilevanza in rapporto all'art. 73, c.5, per lo sciviolamento nel REA
- **Modello e intercalare requisiti**
 - Unico a livello nazionale

II DM MEDIATORI

- 1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, **le imprese** di affari in mediazione, **presentano** all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano **l'attività apposita SCIA**, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione "SCIA" del modello "MEDIATORI", **sottoscritto digitalmente** dal titolare dell'impresa individuale, **ovvero da un amministratore** dell'impresa societaria.
- 2. L'impresa presenta le **dichiarazioni di cui al comma 1**, nonché quelle di cui ai successivi articoli **3, 4 e 10**, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, **utilizzando la procedura della Comunicazione unica**.

ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLA SCIA

• LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

(l'avvio dell'attività)

- SCIA = inizio attività. Non può esistere un mediatore inattivo.
- SCIA contestuale a com.unica = avvio attività + iscrizione dell'impresa (diritto e fatto).
- Ne consegue che la SCIA si presenta presso la CCIAA dove si esercita l'attività.
- La SCIA riguarda sia l'impresa che il soggetto abilitante (sezione requisiti ed intercalare requisiti)

II DM MEDIATORI

Il legislatore del d.lvo 59 aveva indicato nella DIA (differita) il modello procedimentale da attuare.

Il DM si avvale della formula della SCIA che, data l'immediatezza, il rinvio delle verifiche *ex post*, i termini decadenziali per l'amministrazione, in sostanza afferma il principio per cui l'iniziativa economica è LIBERA e la P.A. non deve frapporre ostacoli all'esercizio di tale libertà, né procedurali, né di tempo.

Il tutto come si vedrà appare indefettibile nella catena che consente la nascita **dell'impresa in un giorno e quindi nel SUAP.**

Dalla DIA alla SCIA

- Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale **il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato**, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria

Il nuovo articolo 19

- La segnalazione è **corredata** dalle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà** per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 445 nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all', relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, **essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni**, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, **salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti**.

Il nuovo articolo 19

- La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione

Il nuovo articolo 19 (dopo il DL 70)

- L'attività oggetto della segnalazione **può** essere iniziata **dalla data della presentazione** della segnalazione **all'amministrazione competente.**

Il nuovo articolo 19 comma 2

- L'amministrazione competente, in caso di **accertata** carenza dei requisiti e dei **presupposti** di cui al comma 1, nel termine di **sessanta giorni** dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione dell'attività** e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, **l'interessato provveda a conformare** alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, **in ogni caso non inferiore a trenta giorni.**

Il nuovo articolo 19 comma 3

- È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di **autotutela**, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. **In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci**, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui DPR 445, può **sempre e in ogni tempo** adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Il nuovo articolo 19 comma 3

- Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione **è consentito intervenire solo** in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Il quarto comma

- Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o **attestazioni** o **asseverazioni** che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

Il sesto comma

- Nei casi di Scia in **materia edilizia**, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal T.U.Ed. e dalle leggi regionali

Il comma 6 bis (DL 70)

- La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività [*si riferiscono ad attività liberalizzate*] non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'*art. 31 del C.G.A.*

Il comma 6-ter (DL 138/L148)

•L'ARTICOLO 73, COME TUTTI GLI ALTRI, FA RIFERIMENTO ALLA SCIA PRESENTATA ALLA CCIAA ATTRAVERSO IL SUAP COMPETENTE PER TERRITORIO.

•ALL'ARTICOLO 1 ABBIAMO VISTO CHE SI PARLA DI SUAP

•ALL'ARTICOLO 2 SI DICE "AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 COMMA 3 DEL D. LEGISL. 59..."

...TRAMITE IL SUAP...

■ D.L. 112/08 convertito in legge 133

■ Art. 38 *Impresa in un giorno*

- 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'*articolo 41 della Costituzione*, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
 - 3. Con **regolamento**, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dello sviluppo economico ...
 - a) attuazione del principio secondo cui, **salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40**, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva **in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento**, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*;
 - a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'*articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40* e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
 - b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
-
- c) **l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione**, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
 - ❖ d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI
 - ❖ e) **l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico**;
 - ❖ f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli *articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*;
 - ❖ g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
 - ❖ h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

- I decreti 159 e 160 vanno letti insieme
- Ed a loro volta vanno letti con disciplina SCIA e con decreto 59 e quindi a monte con la direttiva servizi.
- Infatti: il DPR 160 definisce il SUAP quale **unico soggetto pubblico** di riferimento territoriale **per tutti i procedimenti** che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi...le domande, sono presentate esclusivamente in **modalità telematica**...il SUAP **provvede all'inoltro telematico** della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento

IL SUAP

- Ma il DPR 159 definisce le agenzie delle imprese **soggetti privati**, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria...
- E ne fissa l'ambito operativo: le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, **fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione**, in caso di istruttoria con esito positivo, **rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività**.
- Il DPR 160 si limita a distinguere al Capo III (procedimento automatizzato) ed al Capo IV (procedimento ordinario) due macrocategorie

IL SUAP

- Il TAR FVG 28 giugno 2007, n. 466, nei provvedimenti autorizzatori facenti capo alla CCIAA, non c'è alcun potere autoritativo della CCIAA stessa. **Manca la discrezionalità amministrativa della CCIAA.**
- Tutti i principali atti autorizzatori (in senso lato) del registro delle imprese sono ricondotti all'alternativa **agenzia per le imprese – registro delle imprese.**
- Ma l'art. 6 del 160 dice che il soggetto interessato **può** avvalersi dell'Agenzia
- Nulla proibisce che a norma dell'art. 38 l'Agenzia svolga solo attività istruttoria a sostegno del SUAP.

IL SUAP

- Il titolo autorizzatorio rilasciato dall'Agenzia o dal SUAP è quello già previsto dall'art. 38 lettera e) che afferma che **l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico**
- Principio ribadito dall'art. 5, § 5, del 160, "a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività".
- **E che non può prescindere dalla SCIA**

IL SUAP

- Il portale impresainungiorno tra le altre cose ex art. 3 del DPR 160
 - prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- L'art. 6, comma 4, del 160 afferma che L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.
- Sono due procure diverse: la prima è operativa, la seconda consultiva.
- Per la prima se le modalità sono le stesse previste per comunica, si applica 3616/C

IL SUAP

- L'art. 5 del 160, ribadisce il principio dell'art. 25, comma 3, del 59, affermando che la SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4. (che può essere presentata anche da Ag.Imprese)
- La SCIA sarà completa di tutti gli allegati anche tecnici.
- Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti,

IL SUAP e la SCIA

- A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, può avviare immediatamente l'**intervento** o l'**attività**.
- E come si coordina l'immediato inizio dell'attività (la ricevuta costitutiva) con la tempistica SCIA?
- Lo precisa l'ultimo comma dell'art. 5 del 160: il **silenzio** maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

II SUAP e la SCIA

- **Attenzione!!!**
- La SCIA presentata tramite com.unica trasforma l'ufficio del registro delle imprese in (pre)SUAP, e ciò significa che attraverso la com.unica possono essere veicolate vicende giuridiche totalmente estranee a quelle tipicamente registro delle imprese (ad es. SCIA edilizie e ciò spiega una serie di incisi previsti dalla normativa)

II SUAP e la SCIA




Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO TRADIZIONALE




Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO COM.UNICA 3° COMMA

- **SUAP + SCIA + COM.UNICA & Ag.Imprese**
- L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. (**mod. tradizionale**)
- L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'*articolo 5*. (**tramite com.unica**)

II SUAP e la SCIA

- Art. 9 Legge Bersani bis - La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
- L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge
- DPR 160 - L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.

COM.UNICA & SUAP



Com.unica
Nascita giuridica



SUAP
Nascita fattuale

Da com.unica al SUAP

- 1. Il possesso dei **requisiti di idoneità** previsti dalla legge per lo svolgimento dell'**attività** è **attestato** mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI".
- 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 **il titolare** di impresa individuale, **tutti** i legali rappresentanti di impresa societaria, gli **eventuali preposti** e **tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa**. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI".

ARTICOLO 3 – POSSESSO DEI REQUISITI

• POSSESSO DEI REQUISITI

- Stiamo parlando dei requisiti **personali** di idoneità.
- Professionali + morali
- Sono richiesti in capo al titolare di impresa individuale, a **TUTTI** i legali rappresentanti di impresa associata, i preposti e **CHIUNQUE** svolga **attività di mediazione per conto di un'impresa**.
- I requisiti sono dichiarati nella sezione omonima del modello. Ma i *soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI"*

II DM MEDIATORI

• LOCALIZZAZIONI

- 1. L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali **presenta una SCIA per ciascuna di esse**.
- 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa **nomina almeno** un soggetto, **in possesso dei requisiti** di idoneità che, a qualsiasi titolo, **eserciti l'attività per conto dell'impresa**, certificati secondo le modalità definite all'articolo 3.
- 3. Per ogni sede o unità locale sono rese **disponibili all'utenza**, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative **ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti** nella sede o unità locale.

ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO SEDI O UNITA' LOCALI

- 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede **immediatamente** ad assegnare la qualifica di intermediario per le **diverse tipologie di attività**, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
- 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è **certificata nelle notizie REA** relative alla **posizione dell'impresa**.
- 3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato "C" del presente decreto.

ARTICOLO 5 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- **ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI**
- Il modello è la SCIA contestuale a com.unica.
- Quindi dichiarati e contestualmente parti e sei iscritto.
- L'ufficio ha 60 gg. per le verifiche, ma il mediatore è comunque iscritto
- La certificazione nel REA non può prescindere da tale costruzione
- Nella SCIA il mediatore indicherà anche la o le sezioni nelle quali intende esercitare

II DM MEDIATORI

- 1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all'articolo 5, comma 4 della legge, utilizzati nell'esercizio dell'attività, è **effettuato per via telematica** mediante compilazione della sezione "FORMULARI" del modello "MEDIATORI". La compilazione di tale sezione è **contestuale a quella della sezione "SCIA"**, nel caso in cui il deposito sia contestuale all'avvio dell'attività. Negli altri casi, la compilazione della sezione "FORMULARI" è **effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari** oggetto di deposito. Il deposito determina l'archiviazione dei moduli e formulari nell'archivio degli atti e dei documenti e la possibilità per chiunque di ottenerne copia. Sui moduli e formulari depositati **deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell'impresa**. Tali indicazioni sostituiscono ogni altra in precedenza prevista.
- 2. Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari di cui al comma 1 non sarà più accettato dagli uffici del registro delle imprese, decorsi novanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO DEI MODULI E FORMULARI

• MODELLI E FORMULARI

- Il problema è dato dalla soppressione del ruolo: l'articolo 5 della 39 afferma che « *Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.*»
- La commissione è sostituita dal ruolo.
- Funzione statica del ruolo e articolo 73 c. 5

II DM MEDIATORI

- 1. L'ufficio Registro delle Imprese verifica, **almeno** una volta ogni quattro anni **dalla presentazione della SCIA**, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, **nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto**.
- 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di **inibizione alla continuazione dell'attività** e adotta il conseguente provvedimento, **salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative**.
- 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del comma 2, **è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima**.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DINAMICA

• VERIFICA DINAMICA

- Sostituisce la vecchia revisione, e da essa trae le radici
- Ma il modello è quello della SCIA: inibitoria previa possibilità di conformarsi alla legge.
- Il provvedimento è iscritto d'ufficio nel REA e certificato REA

II DM MEDIATORI

- 
- 1. I **soggetti** che **cessano di svolgere l'attività** all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a **pena di decadenza**, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del modello "MEDIATORI". Tale richiesta comporta **la cancellazione d'ufficio** del soggetto dalla posizione REA dell'impresa e **la restituzione della tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 3**.
 - 2. I **soggetti** iscritti nell'apposita sezione del REA **richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attività**, compilando la sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI", ovvero il modello intercalare "REQUISITI".
 - 3. Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell'iscrizione.

ARTICOLO 8 – APPOSITA SEZIONE

• APPOSITA SEZIONE

- Cessazione dell'attività
- Economia amministrativa
- A richiesta entro 90 gg.
- Alla riattivazione dell'attività ci si deve cancellare dall'apposita sezione
- Anche i soggetti iscritti nell'apposita sezione sono verificati a scadenza
- L'iscrizione nell'apposita sezione comporta la revoca del tesserino

II DM MEDIATORI

- 1. I **procedimenti** disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo **si concludono** con un **provvedimento** di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'articolo 3, comma 4, del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati, di cui al medesimo capo V della legge 241 del 1990.
- 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività, adottati ai sensi del comma 1 nonché degli articoli 5 e 7, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

- **19.** 1. La **cancellazione dal ruolo** è pronunciata:
 - a) nei casi di incompatibilità riportati nell'art. 5, comma 3, della legge;
 - b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della legge;
 - c) su richiesta dell'interessato.
- 2. La **radiazione dal ruolo** si verifica:
 - a) nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato;
 - b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio;
 - c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.
- 3. La **sospensione** è inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi meno gravi di cui alla lettera a) del comma 2 e nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione.
- 4. In caso di assunzione della qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 2, comma 3, lettera f), della legge, la sospensione dall'esercizio dell'attività può essere disposta fino al termine del giudizio nei suoi confronti.
- **20.** 1. L'**adozione** dei **provvedimenti** disciplinari è preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta camerale con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni.
- 2. Del procedimento disciplinare va redatto apposito processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. La decisione motivata viene comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. Le deliberazioni relative ai provvedimenti disciplinari **sono affisse all'albo camerale.**
- 4. La cancellazione dal ruolo di cui ai punti a) e b) dell'art. 19 è pronunciata previa comunicazione all'interessato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.
- 5. Nel caso specifico dell'art. 19, comma 1, lettera c), la commissione di cui all'art. 7 della legge provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.
- 6. L'agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente iscritto purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione.
- 7. Il ricorso proposto dall'interessato alla commissione centrale contro i provvedimenti disciplinari adottati, ha effetto sospensivo.

• SANZIONI

- La logica è sempre quella del 73 comma 5.
- I provvedimenti sono annotati ed iscritti per estratto nel REA.
- Ai provvedimenti per esteso accedono le altre CCIAA e gli interessati ex lege 241.
- Resta il ricorso gerarchico improprio per tutte le fattispecie (diniego + sanzione) al MiSE

II DM MEDIATORI

- 1. Le modifiche **inerenti l'impresa** e **coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa** sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro **30 giorni** dall'evento, mediante compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello "MEDIATORI", **sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.**
- 2. Le modifiche riguardanti **l'avvio di ulteriori tipologie** di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della sezione "SCIA" del modello "MEDIATORI" e la sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese

ARTICOLO 10 – MODIFICHE

• MODIFICHE

- Ogni modifica relativa a impresa persone deve essere soggetta a SCIA.
- Anche la modifica o aggiunta di una o più sezioni è soggetta alla presentazione della SCIA.
- D'altronde il DM 300/99 prevede, ad es., materie diverse per le tipologie immobiliari e quelle non immobiliari

II DM MEDIATORI

- 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia filano la sezione "AGGIORNAMENTO IMPRESA" o "MEDIATORI" per ciascuna sede con modalità telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
- 2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa, filano la sezione "PERSONA FISICA" o "MEDIATORI" presente decreto, con modalità telematica, entro un anno dalla predetta data.
- 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dall'articolo 2.

ARTICOLO 11 – PERIODO TRANSITORIO

• TRANSITORIO

- Come consentire di ripartire con un sistema totalmente nuovo (RI/REA in luogo dei ruoli) senza produrre inutili effetti tralatici?
 - 1° possibilità revisione finale e al termine iscrizione d'ufficio
 - 2° possibilità iscrizione a richiesta
- Si è scelta questa seconda strada.
- Tutte le imprese attive devono comunicare all'ufficio la volontà di proseguire l'attività (e per quella sezione)

II DM MEDIATORI

• TRANSITORIO

- L'indicazione avviene denunciando anche tutti i soggetti (titolare, legali rappresentanti, preposti, e coloro che comunque svolgono l'attività per l'impresa) ricollegandoli all'impresa stessa.
- C'è un termine finale **perentorio** = 1 anno
- In caso di inerzia vuol dire che il soggetto non intende continuare l'attività e scatta l'inibizione

II DM MEDIATORI

• TRANSITORIO

- La medesima regola trova applicazione per le persone fisiche già iscritte al ruolo.
- Stiamo parlando ovviamente degli inattivi
- Il termine decadenziale (1 anno) appare ancor più chiaro: non posso obbligare nessuno «d'ufficio» ad essere iscritto al REA.
- Decorso il termine non può più chiedersi l'iscrizione REA, ma l'iscrizione al ruolo mantiene per i quattro anni successivi valore abilitante

II DM MEDIATORI

- 1. Lo svolgimento dell'attività in **modo occasionale o discontinuo è consentito** per un periodo non superiore a **sessanta giorni** ed è **subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del REA** della persona fisica che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione.
- 2. La segnalazione dell'avvio dell'attività di cui al comma 1 è effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione "SCIA - MOC" del modello "MEDIATORI", **nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività.**
- 3. La segnalazione di cui al comma 1 **non può essere presentata più di una volta all'anno.**

ARTICOLO 12 – MEDIAZIONE OCCASIONALE

• MEDIAZIONE OCCASIONALE

- La legge 39 cita questa figura.
- Il DM la procedimentalizza.
- Deve avere gli stessi requisiti del mediatore.
- Deve essere temporaneo (60 gg.) ed occasionale (non più di una volta in un anno)
- Deve presentare la SCIA sia pure in forma semplificata non trattandosi di impresa.

II DM MEDIATORI

- 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.
- 2. Le imprese di cui al comma 1 sono assoggettate all'osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, di cui all'articolo 3, comma 5 bis, della legge, nel rispetto del disposto dell'articolo 33 del decreto legislativo.

ARTICOLO 13 – DIRITTO DI STABILIMENTO

• STABILIMENTO

- Si applicano i principi del trattato e della direttiva.
- Se volete del DPR 558/99.
- Per lo stabilimento è richiamato l'obbligo d'assicurazione, ma nei limiti della direttiva servizi.

II DM MEDIATORI

- **Trattato sulla Comunità europea**
- La libertà di impresa è il primo presupposto del Trattato, sul quale si snodano le quattro libertà, e tutta la disciplina della tutela della concorrenza

La libertà di iniziativa economica

× Mercato unico e mercato interno

- × «stabilimento»: l'esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile

La direttiva servizi

- × «servizio»: qualsiasi attività economica **non salariata** fornita normalmente dietro retribuzione;
- × «prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
- × «destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;

La direttiva servizi

- × **«Stato membro di stabilimento»:** lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
- × **«regime di autorizzazione»:** qualsiasi procedura che obblighi un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio

La direttiva servizi

- × **«requisito»:** qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri
- × **«motivi imperativi d'interesse generale»:** motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

La direttiva servizi

- ❖ Il luogo di stabilimento del prestatore è determinato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabilimento implica **l'esercizio effettivo** di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata **mediante l'insediamento in pianta stabile**.
- ❖ Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività.
- ❖ Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari servizi.

La direttiva servizi

- ✗ Lo stabilimento **non deve necessariamente assumere la forma di una filiale**, succursale o rappresentanza, ma può consistere in un **ufficio gestito** dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza

La direttiva servizi

- Il problema può essere osservato con due diverse lenti:
 - Professione
 - Attività imprenditoriale
- In taluni casi tale dicotomia non è poi così chiara: iscrizioni abilitanti, A.R.CA., attività professionali non riconosciute, attività imprenditoriali dei professionisti (anche ordinistici).

IL RAPPORTO CON LA DIRETTIVA PROFESSIONI

ART. 3 DELLA DIRETTIVA



✘ *Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per*
*, le **disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono** e si applicano a tali settori o professioni specifiche.*

IL RAPPORTO CON LA DIRETTIVA PROFESSIONI



- La direttiva servizi tutela e regola l'impresa (*rectius* l'attività di impresa) operante nel settore dei servizi come sopra evidenziati e delineati.



IL RAPPORTO CON LA DIRETTIVA PROFESSIONI

■ UNO SGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010

■ Art. 9 (*Clausola di specialità*)

-
- 1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
-

IL RAPPORTO CON LA DIRETTIVA PROFESSIONI

■ UNO SGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010

- *Art. 20 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)*
- 1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.
- 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
- 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

mm

- Al fine della creazione di un **vero mercato interno dei servizi** è necessario **sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi** ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi e devono essere al più presto eliminate in modo sistematico.

La finalità della direttiva

- La libertà di stabilimento è ,
in particolare,
che non
soltanto comporta il divieto di ogni
forma di discriminazione fondata
sulla cittadinanza, ma anche
qualsiasi forma di discriminazione
indiretta basata su criteri diversi ma
tali da portare di fatto allo stesso
risultato.

MM

La parità di trattamento

- Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una **semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti**, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione.
- Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel **ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi**, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppi.

MM

Gli obiettivi ed i mezzi

- Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti nazionali **discriminatori** che, per le loro caratteristiche proprie, **potrebbero sensibilmente limitare, se non addirittura impedire**, l'accesso a un'attività o il suo esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento.




Gli elementi dirompenti

- La prestazione **temporanea e occasionale** dell'**attività** è consentita alle imprese **stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea**, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, **se non aventi alcuna sede nel territorio italiano**, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, **come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo**.
- Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, **non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del medesimo decreto**, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

ARTICOLO 14 – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

INIZIO PRATICA



II DM MEDIATORI – LA MODULISTICA

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

• PARTICOLARITA'

- I principi sono gli stessi dei mediatori al netto della mediazione occasionale, delle sezioni, e con le varianti della verifica quinquennale e non quadriennale, sanzioni, e tesserino rilasciato a richiesta

II DM ARC

- 1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese che esercitano attività di **agente o rappresentante di commercio** presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello "ARC", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria.
- 2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

- 1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "ARC".
- 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI".

DM ARC – ARTICOLO 3 - POSSESSO DEI REQUISITI

- *Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.*
- *Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6*

LEGGE 204/85 articoli 1 e 2

- 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad **assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio**, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
- 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.
- 3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia, **su richiesta dell'interessato**, la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato "C" al presente decreto.

DM ARC – ARTICOLO 5 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- 1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della legge e dell'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo, il **provvedimento di cancellazione** è annotato ed iscritto per estratto nel REA. A detto provvedimento accedono gli uffici del registro delle imprese, nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
- 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività, adottati ai sensi del comma 1 nonché degli articoli 5 e 6, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo e dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

DM ARC – ARTICOLO 8 – PROVVEDIMENTI INIBITORI DELL'ATTIVITA'

- **ARTICOLO 7**

- La commissione provinciale adotta il **provvedimento di cancellazione** dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:
- **1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente art. 5;**
- 2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
- 3) Su richiesta dell'interessato.

LEGGE 204/85 articoli 7

- 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese **attive ed iscritte nel ruolo** alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "ARC" per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
- 2. Le **persone fisiche iscritte nel ruolo**, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del modello "ARC" e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data.
- 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dall'articolo 2 .

- Con la celebre decisione 215/97 la CGCE ha pronunciato un importante precedente sul tema degli agenti, sia pure alla luce della direttiva 86/653/CEE.
- Quella direttiva *garantisce determinati diritti all'agente commerciale dopo l'estinzione del contratto d'agenzia* e precisamente il diritto alla provvigione, individuando nell'ARC la parte debole del rapporto.
- La direttiva servizi si pone altri principi ma la sostanza è la medesima

Gli A.R.C. – la decisione CGCE Bellone vs. Yokohama

MM

- *La direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo.*
- *Infatti, poiché l'iscrizione in un albo non figura come condizione per beneficiare della tutela della direttiva, ne consegue che il beneficio della tutela della direttiva non è subordinato all'iscrizione in un albo.*
- *In ordine poi alla forma del contratto di agenzia, l'art. 13, n. 2, della direttiva consente agli Stati membri di «prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto». Ne risulta, in primo luogo, che la direttiva parte dal principio che il contratto non è soggetto ad alcuna forma, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre la forma scritta. In secondo luogo, il legislatore comunitario, menzionando tassativamente solo la condizione di un atto scritto per la validità del contratto, con tale disposizione ha disciplinato in maniera esauriente la materia. Oltre alla redazione di un atto scritto, gli Stati membri non possono quindi imporre alcun'altra condizione.*

MM

Bellone Yokohama: la massima

- Il petitum è il seguente «*la direttiva osta ad una normativa nazionale che subordina la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo*»
- Non si domanda se è valida o meno la esistenza del ruolo ARC, ma se la mancata iscrizione comporti il rifiuto al pagamento della provvigione

La motivazione

MM

- *E' pacifico che la direttiva non tratta la questione dell'iscrizione dell'agente commerciale in un albo. Anche se, secondo quanto precisato dalla Commissione, nel corso dei lavori preparatori che hanno preceduto l'adozione della direttiva, l'istituzione generalizzata di un albo di agenti era stata proposta, per motivi di certezza del diritto. E' stata quindi lasciata agli Stati membri la cura di imporre, ove essi lo ritengano opportuno, l'iscrizione in un apposito albo per rispondere a talune esigenze amministrative. Infatti, l'iscrizione degli agenti commerciali in un albo è prevista da un certo numero di ordinamenti giuridici degli Stati membri.*

La motivazione

MM

- Il problema è che «*il diritto nazionale di cui trattasi nella causa principale non soltanto esige l'iscrizione di ogni agente commerciale al detto ruolo, ma subordina altresì la validità del contratto di agenzia a tale iscrizione, con la conseguenza che l'agente non iscritto è privato di tutela giuridica contrattuale ...*
- *L'iscrizione dell'agente in un albo non può pertanto essere considerata come una condizione di validità del contratto.»*

La motivazione

MM

- *La direttiva 86/653, relativa agli agenti commerciali indipendenti, che garantiscono determinati diritti all'agente commerciale dopo l'estinzione del contratto d'agenzia, deve trovare applicazione allorché l'agente commerciale ha svolto la sua attività in uno Stato membro, anche se il preponente è stabilito in un paese terzo e, in forza di una clausola del contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge di tale paese.*
- *Infatti, il regime previsto dalla direttiva, che ha carattere imperativo, mira a tutelare, tramite la categoria degli agenti commerciali, la libertà di stabilimento e una concorrenza non falsata nell'ambito del mercato interno, sicché le dette disposizioni devono trovare applicazione allorché il fatto presenta un legame stretto con la Comunità.*

**Gli A.R.C. – la decisione CGCE
Ingmar Ltd vs Eaton Inc**

MM

- *Con la questione sollevata il giudice nazionale chiede, in sostanza, se la direttiva, deve trovare applicazione allorquando l'agente commerciale ha svolto **la sua attività in uno Stato membro** mentre invece **il preponente è stabilito in un paese terzo** e inoltre, in forza di una clausola del contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge di tale paese.*
- *la direttiva, deve trovare applicazione allorquando l'agente commerciale ha svolto la sua attività in uno Stato membro mentre invece il preponente è stabilito in un paese terzo e inoltre, in forza di una clausola del contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge di tale paese.*

La motivazione

MM

SPEDIZIONIERI

• PARTICOLARITA'

- La prima è data dalla natura esclusivamente imprenditoriale dello spedizioniere.
- Seconda è l'assenza del tesserino.
- Terzo le differenze nella modulistica.

II DM SPEDIZIONIERI

- 1. Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
- 2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, del DPR 252/98*.

Il nuovo art. 6 della legge 1441

- 3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di **100.000 euro**, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, **qualora sia inferiore ai 100.000 euro**, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. **Per le ditte individuali» l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.**

Il nuovo art. 6 della legge 1441

- 4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
- b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
- c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione

Il nuovo art. 6 della legge 1441

- **ART. 76 D. LGS. 59/2010**
- 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in **una apposita sezione del REA** ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
- **ART. 1 DEL DM 26 OTT 2011**
- a) <<legge >>
- b) <<decreto legislativo >>
- c) <<SCIA>>
- d) <<SUAP>>
- e) <<registro delle imprese>>
- **f) <<REA>>**
- g) <<Camera di commercio>>
- h) <<Comunicazione unica>>
- i) <<attività>>
- l) <<elenco autorizzato>>
- m) <<modelli>>.

L'APPOSITA SEZIONE NEL DM MEDIATORI

- 1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di spedizione presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, **relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'articolo 10, comma 2, della legge**, compilando la sezione "SCIA" del modello "SPEDIZIONIERI", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria.
- 2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

- 1. Il possesso dei **requisiti di idoneità** previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "SPEDIZIONIERI".
- 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 **il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti.**
- 3. Sono **altresì** tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1, **limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali**, tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, **nonché quelli richiamati dall'articolo 7 della legge.**
- 4. I soggetti successivi al primo, compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI".

DM SPEDIZIONIERI – ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

- Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato sia una società, i certificati di cui alle lettere *d)*, *e)*, dell'art. 4 ed alle lettere *a)*, *b)* dell'art. 6 devono riferirsi al **presidente**, al **consigliere delegato** o, comunque, alle persone cui è conferita la **firma sociale**; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo e per le società di fatto a **tutti i loro componenti**; per le società **cooperative** e loro consorzi, al **presidente o al direttore**; per le ditte individuali al titolare.

LEGGE 1442, ARTICOLO 7

- 3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:
 - a) alle società;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, **al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione**, nonché **a ciascuno dei consorziati che nei consorzi** e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - d) per le **società in nome collettivo, a tutti i soci**;
 - e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

CAM articolo 86

- 1. L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali, presenta una SCIA per ciascuna di esse.
- 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa **nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità definite all'articolo 3.**

- 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede **immediatamente** ad assegnare la qualifica di **impresa di spedizione**, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
- 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è **certificata nelle notizie REA** relative alla **posizione dell'impresa**.

ARTICOLO 5 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- **ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI**
- Il modello è la SCIA contestuale a com.unica.
- Quindi dichiarati e contestualmente parti e sei iscritto.
- L'ufficio ha 60 gg. per le verifiche, ma il mediatore è comunque iscritto
- La certificazione nel REA non può prescindere da tale costruzione
- Nella SCIA il mediatore indicherà anche la o le sezioni nelle quali intende esercitare

II DM SPEDIZIONIERI

- 1. L'ufficio Registro delle Imprese verifica, **almeno** una volta ogni cinque anni **dalla presentazione della SCIA**, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, **nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto**.
- 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di **inibizione alla continuazione dell'attività** e adotta il conseguente provvedimento, **salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative**.
- 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del comma 2, **è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima**.

ARTICOLO 6 – VERIFICA DINAMICA

• VERIFICA DINAMICA

- Introduce normativamente la revisione
- Ma il modello è quello della SCIA: inibitoria previa possibilità di conformarsi alla legge.
- Il provvedimento è iscritto d'ufficio nel REA e certificato REA

II DM SPEDIZIONIERI

- 1. **Contestualmente** alla denuncia al REA di **cessazione dell'attività**, l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la **liberazione** della cauzione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, **compilando il riquadro** "svincolo della cauzione" della sezione "MODIFICHE" del modello "SPEDIZIONIERI".
-
- 2. La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono **certificate nelle notizie REA** relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.

ARTICOLO 7 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- 1. Le **sanzioni previste dall'articolo 11 della legge**, che a norma dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo consistono nel **pagamento di una somma**, ovvero in un **provvedimento di sospensione** o di **inibizione perpetua dell'attività**, sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
-
- 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività, adottati ai sensi del comma 1, nonché degli articoli 5 e 6, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo e dell'articolo 16 della legge.

ARTICOLO 8 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

- **11.** Le sanzioni che la Commissione può infliggere sono le seguenti:
 - 1) la **censura**;
 - 2) **pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda**;
 - 3) **la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi**;
 - 4) **la radiazione dall'elenco autorizzato**.
- Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l'esercente.
- I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, **sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunci legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia**, nella quale l'iscritto svolge la propria attività.
- **Per il provvedimento di cui al n. 1) è in facoltà della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.**

LEGGE 1442– PROCEDIMENTI SANZIONATORI

- **12.** La sanzione di cui al n. 1) dell'articolo precedente si applica per **lievi mancanze** commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro.
- La sanzione di cui al n. 2) si applica agli iscritti che siano incorsi **più di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti più gravi** tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attività, sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti.
- Sono pure passibili del provvedimento di cui al n. 2) gli iscritti che abbiano subito condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro.
- La sanzione di cui al n. 3 **si applica all'iscritto che abbia commesso mancanze di maggiore gravità** di quelle contemplate nei comma precedenti e nei casi di persistente recidività.
- La sanzione di cui al n. 4 si applica per **fatti che a giudizio della Commissione di cui all'art. 9 non consentirebbero l'iscrizione nell'elenco.**
- **13.** La **cancellazione** dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell'art. 11 quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, **ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi.**
- Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potrà essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.
- Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potrà aver luogo prima del termine dell'esercizio stesso.

LEGGE 1442– PROCEDIMENTI SANZIONATORI

• SANZIONI

- La logica è sempre quella del 76 comma 5.
- I provvedimenti sono annotati ed iscritti per estratto nel REA.
- Ai provvedimenti per esteso accedono le altre CCIAA e gli interessati ex lege 241.
- Resta il ricorso gerarchico improprio per tutte le fattispecie (diniego + sanzione) al MiSE

II DM SPEDIZIONIERI

- 1. Le modifiche **inerenti l'attività o il personale ad essa adibito** sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro **30 giorni** dall'evento, mediante compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello "SPEDIZIONIERI", **sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.**

• MODIFICHE

- Ogni modifica relativa a impresa o persone deve essere soggetta a SCIA.

II DM SPEDIZIONIERI

- 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "spedi" per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
- 2. L'ufficio del registro delle imprese destinatario delle comunicazioni di cui al comma 1 richiede alla Camera di commercio presso il cui elenco autorizzato l'impresa era iscritta, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta

• TRANSITORIO

- Come consentire di ripartire con un sistema totalmente nuovo (RI/REA in luogo dei ruoli) senza produrre inutili effetti tralatici?
 - 1° possibilità revisione finale e al termine iscrizione d'ufficio
 - 2° possibilità iscrizione a richiesta
- Si è scelta questa seconda strada.
- Tutte le imprese attive devono comunicare all'ufficio la volontà di proseguire l'attività

II DM spedizionieri

• TRANSITORIO

- L'indicazione avviene denunciando anche tutti i soggetti (titolare, legali rappresentanti, preposti, e coloro che comunque svolgono l'attività per l'impresa) ricollegandoli all'impresa stessa.
- C'è un termine finale **perentorio** = 1 anno
- In caso di inerzia vuol dire che il soggetto non intende continuare l'attività e scatta l'inibizione

II DM SPEDI

- 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.

ARTICOLO 11 – DIRITTO DI STABILIMENTO

• STABILIMENTO

- Si applicano i principi del trattato e della direttiva.
- Se volete del DPR 558/99.
- Per lo stabilimento è richiamato l'obbligo d'assicurazione, ma nei limiti della direttiva servizi.

II DM SPEDIZIONIERI

IL RAPPORTO CON LA DIRETTIVA PROFESSIONI

■ UNO SGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010

■ Art. 9 (*Clausola di specialità*)

-
- 1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
-

- La prestazione **temporanea e occasionale** dell'**attività** è consentita alle imprese **stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

IL RAPPORTO CON LA DIRETTIVA PROFESSIONI

■ UNO SGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010

- *Art. 20 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)*
- 1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.
- 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
- 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

- *La Repubblica italiana, mantenendo una normativa che **esige dai cittadini comunitari** che **in qualità di prestatori di servizi** l'iscrizione all'albo specifico presso le camere di commercio, e questo previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE.*

- *La Commissione CE rileva che, anche se l'obbligo di iscrizione non è direttamente discriminatorio, esso costituisce un ostacolo, per l'operatore economico stabilito in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, all'esercizio della sua attività in quest'ultimo Stato. Poiché l'esercizio dell'attività di spedizioniere da parte di chi non sia iscritto all'albo è passibile di sanzioni penali (art. 2 della legge n. 1442), ne risulterebbe chiaramente che si tratta di una condizione essenziale per lo svolgimento di tale attività nel territorio italiano.*

Spedizionieri CGCE C264/99

- 3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.
- 3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese né all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 1442

Articolo 11 DPR 558

- **PARTICOLARITA'**

- Il DM mutua da quello dei mediatori la maggior parte dei principi: la stessa legge 478 è una costola della 253.
- Eccezioni principali:
 - Manca l'apposita sezione transitoria
 - Ci sono norme sulla cauzione e lo svincolo di questa
 - Ci sono norme su ruolo interprovinciale e esami

Il DM mediatori marittimi



I MEDIATORI MARITTIMI

- **Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse.**

Articolo 75 comma 4

- **LEGGE 478 / 1968**

- **7.** Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:
- a) [godere del pieno esercizio dei diritti civili];
- b) [essere di buona condotta];
- c) [risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti] ;

- **DPR 66 / 1973**

- **6.** Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
- Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalità di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) [avere raggiunto la maggiore età];
 - b) non essere interdetto o inabilitato;
 - c) [essere cittadino italiano];
 - d) [essere residente nella provincia della camera di commercio o, nei casi di ruoli interprovinciali, in una delle province rientranti nella circoscrizione di competenza dell'ente camerale presso il quale è istituito il ruolo dei mediatori marittimi]

Articolo 75 comma 4

- LA BASE NORMATIVA (i visti)
- Richiamo della SCIA contestuale alla C.U.
- Richiamo delle norme relative al SUAP
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 59 del 2010, ai sensi del quale le disposizioni del decreto medesimo non si applicano alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
- Ritenuto che la disposizione in ultimo richiamata implica la **sopravvivenza** della **sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi** di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 478.



IL DM MED MAR



- **IL QUESITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**
- Si fa riferimento al D.M. 26/10/2011 (pubblicato nella G.U. n. 10 del 13/10/2012) "Modalità di iscrizione del registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 4768 in attuazione degli artt. 75 e 80 del D. legislativo 26 marzo 2010, n. 59" ed al riguardo si chiede voler chiarire quanto segue.
- L'art. 14 "Esami" del sopra citato DM, nell'unico comma 1. dove recita "*Gli esami di cui all'art. 9 della legge continuano ad aver luogo presso le Camere di Commercio nelle quali era istituito il ruolo interprovinciale*") fa riferimento soltanto all'art. 9 (della Legge 478/68) che tratta dell'esame per l'iscrizione nella Sezione Ordinaria e non anche all'art. 10 della stessa Legge 478/68 che prevede le prove di esame anche per la **Sezione Speciale**.
- Dovendo procedere con la nomina del rappresentante di armamento per due Sezioni Speciali presso due diverse Camere di Commercio si prega voler confermare che le stesse disposizioni impartite con l'art. 14 del DM 26/10/2011 relative all'art. 9 della Legge 478/68 valgono anche per l'art. 10 della stessa Legge, seppur non citato nel nuovo dispositivo amministrativo emanato da codesto Ministero.



IL DM MED MAR



• LA RISPOSTA DELLA DIVISIONE XXI – 25 GENNAIO 2012

Per rispondere al quesito è necessario rinviare alla premessa del decreto stesso che agli ultimi due visti afferma quanto segue:

« Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 59 del 2010, ai sensi del quale le disposizioni del decreto medesimo non si applicano alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
Ritenuto che la disposizione in ultimo richiamata implica la sopravvivenza della sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 478».

Ne consegue che il DM in questione si occupa soltanto della sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi, nulla essendo innovato per quanto riguarda la sezione speciale che non risulta toccata dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Continuerà pertanto a trovare applicazione, nella fattispecie dedotta in quesito, l'articolo 10 della legge 478/68.



IL DM MED MAR



- 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) <<legge >>, la legge 478 del 1968 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) <<decreto legislativo >>, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) <<SCIA>>, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) <<SUAP>>, lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 della legge n. 133 del 2008;
 - e) <<registro delle imprese>>, il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;
 - f) <<REA>>, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
 - g) <<apposita sezione del REA>>, la sezione prevista dall'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
 - h) <<Camera di commercio>>, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - i) <<Comunicazione unica>>, la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;
 - j) <<attività>>, l'attività regolamentata dalla legge 478 del 1968;
 - l) <<ruolo interprovinciale>>, il soppresso ruolo dei mediatori marittimi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 12 marzo 1968, n. 478;
 - m) <<modelli>>, il modello "MEDIATORI MARITTIMI" e il modello intercalare "REQUISITI", da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati "A" e "B".

ART. 1 – LE DEFINIZIONI

• LE DEFINIZIONI

• REA

- Per le annotazioni relative alle persone, secondo il criterio già in vigore per le altre iscrizioni speciali

• Ruolo interprovinciale

- Assume rilevanza in rapporto all'art. 75, c.5, per lo scivolamento nel REA, e in rapporto agli articoli 11, comma 3 e 14 del DM

• Modello e intercalare requisiti

- Unico a livello nazionale



- 1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le **imprese** di spedizione, **presentano** all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano **l'attività apposita SCIA**, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione "SCIA" del modello "MEDIATORI MARITTIMI", **sottoscritto digitalmente** dal titolare dell'impresa individuale, **ovvero da un amministratore** dell'impresa societaria.
- 2. L'impresa presenta le **dichiarazioni di cui al comma 1**, nonché quelle di cui ai successivi articoli **3, 4 e 9**, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, **utilizzando la procedura della Comunicazione unica**.

ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLA SCIA

- 1. Il possesso dei **requisiti di idoneità** previsti dalla legge per lo svolgimento dell'**attività** è **attestato** mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "MED MAR".
- 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 **il titolare** di impresa individuale, **tutti** i legali rappresentanti di impresa societaria, **gli eventuali preposti**, e **tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa**.
- 3. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI".

ARTICOLO 3 – Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali

- **DPR 66/73**
- **5.** Qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle società stesse.
- **LEGGE 478/68**
- **12.** L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, **se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione**.

LEGGE 478, E DPR 66

• LOCALIZZAZIONI

- 1. L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali **presenta una SCIA per ciascuna di esse**.
- 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina **almeno** un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità definite all'articolo 3.

ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO SEDI O UNITA' LOCALI

- 1. **L'ufficio del registro delle imprese**, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede **immediatamente** ad assegnare la qualifica di **impresa di spedizione**, **avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990**.
- 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è **certificata nelle notizie REA** relative alla **posizione dell'impresa**.
- 3. L'ufficio del registro delle imprese **rilascia** la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato "C" del presente decreto.

ARTICOLO 5 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- 1. L'ufficio Registro delle Imprese verifica, **almeno** una volta ogni **due** anni **dalla presentazione della SCIA**, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, **nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto**.
- 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di **inibizione alla continuazione dell'attività** e adotta il conseguente provvedimento, **salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative**.
- 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del comma 2, **è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima**.

ARTICOLO 6 – VERIFICA DINAMICA

- 1. **Contestualmente** alla denuncia al REA di cessazione dell'attività, l'impresa **richiede** all'ufficio del registro delle imprese la **liberazione della cauzione** di cui all'articolo 23 della legge, **compilando** il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione "MODIFICHE" del modello "MEDIATORI MARITTIMI".
- 2. La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono **certificate nelle notizie REA** relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.
- 3. Il deposito dei libri contabili di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 **è effettuato presso l'ufficio del registro delle imprese**.

ARTICOLO 7 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- **DPR 66/1973**
- **21.** Le scritture contabili di cui al precedente articolo 20 relative ai mediatori marittimi defunti, interdetti o cancellati dal ruolo od in ogni caso cessati dall'esercizio dell'attività, tranne che nell'ipotesi prevista nell'art. 15, lettera e) della legge, devono essere depositate per la conservazione, ai sensi dell'art. 2220 codice civile, presso la segreteria della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo il mediatore era iscritto.
- **Codice civile art. 2496**
- Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.



IL DM MED MAR



- 1. I soggetti che **cessano di svolgere** l'attività all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella **apposita sezione** del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del modello "MEDIATORI MARITTIMI". Tale richiesta comporta **la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione REA dell'impresa.**
- 2. I soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA richiedono **la cancellazione** dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attività, compilando la sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI MARITTIMI", ovvero il modello intercalare "REQUISITI".
- 3. Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni **due** anni dalla data dell'iscrizione

ARTICOLO 8 – APPOSITA SEZIONE

- 1. Le sanzioni previste dall'articolo 18 della legge, che a norma dell'articolo 75, comma 6, del decreto legislativo consistono in un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
-
- 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività, adottati ai sensi del comma 1, nonché degli articoli 5 e 6, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'articolo 75, comma 6, del decreto legislativo e dell'articolo 22 della legge.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

- **18.** Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
 -
 - b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
 -
 - c) la sospensione dall'esercizio della professione;
 -
 - d) la radiazione dal ruolo
- **19.** La sospensione, di cui all'art. 18, lett. c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.
 - La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
 - 1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;
 - 2) emissione di un mandato od ordine di cattura;
 - 3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
 - 4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo art. 20, comma secondo, n. 2;
 - 5) ricovero in una casa di cura o di custodia;
 - 6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del codice penale;
 - 7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'art. 140 del codice penale.
 - In ogni altro caso di procedimento penale incorso contro un mediatore marittimo, la giunta della camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.
 - La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

LEGGE 478– PROCEDIMENTI SANZIONATORI

- **20.** La radiazione, di cui all'art. 18, lett. d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.
- La radiazione è **obbligatoria** nei seguenti casi:
 - 1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
 - 2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'art. 222, secondo comma, del codice penale;
 - 3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
 - 4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
- **21.** I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le camere di commercio della Repubblica.
- **DPR 66/73**
 - **4.** Nel ruolo debbono essere indicati:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;
 - b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale;
 - c) le modalità con cui è stata prestata la cauzione ai sensi dell'art. 23 della legge.
 - **Nel ruolo devono essere annotati gli eventuali provvedimenti di sospensione, cancellazione, disciplinari e penali.**
 - In base al ruolo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo le sezioni.

LEGGE 478– PROCEDIMENTI SANZIONATORI

• SANZIONI

- La logica è sempre quella del 75 comma 5.
- I provvedimenti sono annotati ed iscritti per estratto nel REA.
- Ai provvedimenti per esteso accedono le altre CCIAA e gli interessati ex lege 241.
- Resta il ricorso gerarchico improprio per tutte le fattispecie (diniego + sanzione) al MiSE

II DM SPEDIZIONIERI

- 1. Le modifiche **inerenti l'attività o il personale ad essa adibito** sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro **30 giorni** dall'evento, mediante compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello "MED MAR", **sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.**

ARTICOLO 10 – MODIFICHE

- 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, **le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale**, alla data di acquisizione d'efficacia del presente decreto, compilano la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "MEDIATORI MARITTIMI" per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia in cui esercitano l'attività, pena **l'inibizione alla continuazione** dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
- 2. **L'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dall'articolo 2.**
- 3. L'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione di cui al comma 1 richiede, alla Camera di commercio presso il cui ruolo interprovinciale erano iscritti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 10 – PERIODO TRANSITORIO

- 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.
- Nei casi di cui al comma 1 il requisito di cui all'art. 23 della legge si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui è già stabilito, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo.

ARTICOLO 12 – DIRITTO DI STABILIMENTO

- La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.
- Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

ARTICOLO 13 – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

- 1. Gli esami di cui all'articolo 9 della legge continuano ad aver luogo presso le **Camere di commercio nelle quali era istituito il ruolo interprovinciale**.

ARTICOLO 14 – ESAMI

- Questa Amministrazione ritiene, in linea generale, che la disciplina introdotta **dall'articolo 18 del ridetto decreto 59**, appare chiarissima nel vietare la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività, anche in seno a organi consultivi
- Il combinato disposto degli articoli **2, § 2, della direttiva servizi**, che richiama l'articolo 45 del Trattato (oggi 51 del T.F.U.E.) e dell'articolo 2, comma 1, lett. a) dello stesso D.lgs. n. 59/2010, stabilisce che ove un operatore – quand'anche privato – partecipi, occasionalmente o non, a pubbliche funzioni viene necessariamente meno la natura privatistica della sua attività, con esclusione esplicita dell'applicazione della direttiva servizi (e del relativo decreto di recepimento). Il combinato deve poi essere letto in coordinamento con l'articolo 5 della legge 12 marzo 1968 n. 478 (ordinamento della professione di mediatore marittimo), che dispone che «Il ruolo è diviso in due sezioni una ordinaria una speciale. In quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici».
- Tenuto conto di quanto sopra esplicitato, nell'ambito della generale regola di divieto dettata dall'articolo 18 del decreto 59, si stacca l'eccezionale previsione concernente la fattispecie dedotta in oggetto.
- Pertanto si ritiene non direttamente applicabile a questa fattispecie il disposto di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 e che, di conseguenza, alle commissioni esaminatrici previste dagli artt. 9 e 10 della legge n. 478/1968 possano partecipare mediatori pubblici iscritti nella sezione speciale del ruolo.